



COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA

Provincia di Pavia

ORD. N. 148

Prot. n. 1416/6-8

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

Taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria e riduzione del pericolo di incendi – applicazione D.P.R. 753/1980

IL SINDACO


Vista la nota della RFI s.p.a. – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pervenuta il 09.06.2015, assunta al protocollo dell'Ente al n.2277, avete ad oggetto "Richiesta di emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal D.P.R. 753/80", con la quale si chiede l'emissione di ordinanza con imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario.

Visto l'art. 52 del D.P.R. n. 753 del 11.07.1980 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di due metri.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei".

Visto l'art. 55 del D.P.R. n. 753 del 11.07.1980 che recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale".



COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA

Provincia di Pavia

Visto, altresì, l'art. 450 c.p. , nel quale si richiama l'attenzione sulle gravi responsabilità cui andrebbero incontro i proprietari di fondi limitrofi alla linea ferroviaria, in caso di inadempienza, qualora si verificassero, per qualsiasi causa, la caduta di alberi o parti di essi in questione.

Considerati i rischi di possibile caduta di alberi che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria e comunque creando grave interferenza sulla regolarità della stessa, oltre al pericolo di incendio delle aree adiacenti la sede FS, con possibile propagazione ad aree più vaste.

Visto l'art. 54 del d. lgs. 267/2000.

ORDINA


A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio di Pieve Albignola, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980, **entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune**, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio.

I possessori, a qualsiasi titolo, di terreni, sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri da tenere costantemente privo di seccume vegetale, ottemperando anche a quanto disposto dall'art. 48 del D.P.R. 753/1980 che prevede il divieto di dar fuoco a stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Pieve Albignola;
- Trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- Trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano;
- Trasmessa alla Prefettura di Pavia – Ufficio Territoriale di Governo;
- Divulgata mediante affissione sulle bacheche di proprietà del Comune di Pieve Albignola, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.



COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA

Provincia di Pavia

INCARICA

RFI s.p.a. – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

RENDE NOTO

- Che le violazioni della presente ordinanza comportano a carico degli autori l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli artt. 38 63 D.P.R. 753/1980 (e s.m. ex art. 32 L. 689/1981), salvi e non impregiudicati gli adempimenti di cui all'art. 650 c.p.;
- Che il/ i proprietario/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente;
- Che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato negli artt. 52 e 55 D.P.R. 753/1980, rispetto alla sede ferroviaria.

Si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Pieve Albignola, 23 giugno 2015

Il Sindaco
Antonio ZERBI

